

Che cos'è la detrazione fiscale per le tende da sole?

La detrazione fiscale, praticamente, altro non è che uno sconto sulle imposte che pagherai allo Stato, perché hai speso dei soldi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio esistente di tua proprietà.

Le **schermature solari** (tende da sole, coperture, pergole) rientrano a tutti gli effetti negli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 50%.

L'importo massimo totale della spesa prevista, destinata esclusivamente alle schermature solari, è di 120.000 € inclusa la posa in opera.

Puoi quindi detrarre fino ad un massimo di 60.000 € per ogni unità immobiliare, che equivalgono al 50% dell'investimento.

La detrazione consiste in 10 quote annuali dello stesso importo, detraendolo dall'imposta sui redditi che può essere fatta valere sull'IRPEF per le persone fisiche o sull'IRES (per soggetti con reddito di impresa).

Chi può usufruire dell'ecobonus per le schermature solari?

Possono godere della detrazione per le schermature solari tutti i contribuenti italiani che sono proprietari dell'immobile in cui si installano le tende da sole, antipioggia, antiventio oppure le pergole bioclimatiche.

Devono essere proprietari dell'immobile proprio perché il principio su cui si basa la detrazione fiscale per tende da sole è quello di far godere i benefici della riqualificazione energetica degli immobili a chi gode di un diritto sull'immobile, come:

- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- I titolari di diritto reale sull'immobile
- I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
- Gli inquilini
- Coloro che detengono l'immobile in comodato
- I familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori
- I contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- Le associazioni tra professionisti
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per quali edifici o costruzioni si possono usufruire le detrazioni fiscali?

Intervengono sulle detrazioni dall'imposta lorda sui redditi che rientrano nelle detrazioni fiscali già previste dal 2008 per gli interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esidenziali esistenti, di qualunque categoria

catastale, anche se rurali, e su unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici) strumentali per l'attività d'impresa o professionale.

Gli immobili oggetto della riqualificazione sono esclusivamente:

- quelli già esistenti (come attestato da iscrizione in catasto, da richiesta di accatastamento oppure dal pagamento di ICI/IMU se dovuta)
- quelli in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione solo in caso di fedele ricostruzione
- quelli in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento, solo per la parte preesistente
- quelli in caso di ristrutturazione con frazionamento solo se esso è compatibile con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle diverse unità

Quali prodotti puoi acquistare per usufruire della detrazione fiscale 2020?

Le schermature solari per le quali è prevista la detrazione sono indicate dalla Legge di Stabilità 2020 nell'allegato M del D.L. 311/2006 e sono:

Normativa EN 13561 – TENDE ESTERNE

Tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende per veranda, skylight esterni, wintergarten esterni e zanzariere.

Normativa EN 13659 – CHIUSURE ESTERNE

Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in genere.

Normativa EN 13120 – CHIUSURE INTERNE

Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali.

Le zanzariere sono detraibili?

E' una domanda che in rete, purtroppo, trova risposte contrastanti.

Da una parte, dire che sono detraibili è corretto, ma è altrettanto corretto dire che NON sono detraibili.

Cosa ci sta alla base di questa risposta controversa?

Purtroppo si mette di mezzo la normativa, come spesso capita in questi casi.

In parole semplici la norma per la detrazione fiscale dice che sono ammesse tutte le schermature solari, ovvero tutte quelle soluzioni in grado di limitare l'ingresso dei raggi solari.

E' quindi evidente che le zanzariere NON sono in grado di generare alcun risparmio energetico, scopo primario per cui è nato il beneficio fiscale (detrazione).

Le zanzariere quindi NON possiedono le caratteristiche descritte dal DM 26.06.2015 sulle prestazioni energetiche e quindi NON possono essere annoverate tra le schermature solari.

Al momento non esistono soluzioni certificabili che smentiscono quanto scritto qui sopra, ma sarà nostra cura aggiornare l'articolo, in caso di informazioni più aggiornate.

Infatti, allo stato attuale, non esistono produttori di zanzariere in grado di certificare valori di trasmittanza totale di energia solare (gtot) inferiori a 0,35, come è richiesto dalla norma.

Quali requisiti devi avere per ottenere la detrazione fiscale?

Di seguito elenchiamo quali sono i requisiti necessari per ottenere la detrazione fiscale al 50% del tuo acquisto:

- Dovrai acquistare una schermatura solare marcata CE, ovvero con la certificazione di conformità determinata dalle normative EN13561 e EN13659; il rivenditore dovrà consegnare il manuale d'uso e manutenzione che include il C.P.D. (dichiarazione di prestazione), con dichiarazione di corretta posa in opera e con la Classe di prestazione energetica = Gtot del materiale usato
- La tipologia di schermatura solare deve essere esterna, interna o integrata alla vetrata
- Dovrai richiedere al rivenditore che indichi nel contratto di vendita, o nella fattura, che la vendita è effettuata "ai sensi delle L. 296/06 e seguenti" ai fini della richiesta della detrazione fiscale del 50%
- Nella fattura dovranno essere riportati:
 - nome del prodotto e tipo
 - dichiarazione che il prodotto è conforme alla norma EN 13561 o 13659
 - se si tratta di tende da esterno
 - unità di misura e copertura in mq della schermatura solare
 - costo del prodotto e costo della posa in opera
 - Gtot e Classe di Prestazione Energetica relativi alla singola schermatura solare installata (EN 14501)
- Per le schermature non in combinazione con vetrate aggettanti, vengono escluse quelle con orientamento NORD

Quale procedura di pagamento viene richiesta per ottenere la detrazione fiscale?

E' importante, per non perdere i vantaggi della detrazione fiscale, di procedere con la massima attenzione quando si faranno i pagamenti.

L'unica modalità accettata è il bonifico bancario parlante, che potrà essere eseguito nei due modi seguenti:

1. pagamento in un'unica soluzione
2. pagamento per acconti

Il bonifico bancario parlante, nella causale, dovrà contenere queste informazioni:

- il codice fiscale del beneficiario delle detrazioni
- il numero e la data della fattura di acquisto del bene oggetto della detrazione fiscale
- l'indirizzo dell'installazione delle schermature solari oggetto della detrazione
- il riferimento normativo, ovvero "ai sensi delle L. 296/06 e seguenti".

Questa procedura dovrebbe comunque essere semplificata perchè gli istituti di credito dispongono già di questa modulistica per effettuare il bonifico.